

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione	128
Relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini. COM(2018)157 final (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)	128
ALLEGATO 1 (Documento finale approvato dalla Commissione)	134

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)	130
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	133
ALLEGATO 2 (Ulteriore articolo aggiuntivo presentato dal Governo)	137

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato europeo delle Regioni, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea in materia di proporzionalità e sussidiarietà (COM(2018)703, COM(2018)490 e COM(2018)491)	133
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 13 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che è entrata a far parte della Commissione la deputata Patrizia Marrocco a cui rivolge un saluto di benvenuto a nome della Commissione.

Relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini.
COM(2018)157 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 febbraio 2019.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, formula una proposta di documento finale favorevole (vedi allegato 1).

Piero DE LUCA (PD) dichiara la propria perplessità circa i modi con cui la maggioranza ha voluto affrontare ed esaminare questo atto. Ricorda che lo strumento riguardante l'iniziativa di cittadini è previsto dal trattato di Lisbona, che la Commissione europea ha già approvato il regolamento per darne attuazione e che la proposta di modifica ha una portata limitata. Invita quindi a focalizzare l'attenzione sul fatto che quando un piccolo gruppo di organizzatori presenti la proposta, che per proseguire il suo iter deve essere sottoscritta da 1 milione di cittadini dell'Unione europea, l'organo esecutivo dell'Unione europea, la Commissione europea, è tenuta, entro tre mesi, ad esprimere parere su di esso ma non è obbligata a procedere con la proposta legislativa. Rileva pertanto che tale strumento deve considerarsi come un mezzo di sostegno indiretto all'attività degli organi legislativi europei nel più ampio quadro della democrazia rappresentativa. Sottolinea che sullo sfondo di questo quadro si inserisce ora la proposta di modifica dell'articolo 71 della Costituzione, attualmente all'esame dell'Assemblea che è, invece, connotata da un impianto normativo decisamente diverso, incentrato su forme di democrazia diretta e che, in un certo senso, realizza un superamento della cosiddetta democrazia rappresentativa visto che l'iniziativa di poche persone potrà condizionare la volontà del Parlamento. Osserva che questi due diversi modi di considerare il potere di iniziativa legislativa sembrano del tutto contrastanti e si chiede come sia possibile che le stesse forze politiche di maggioranza, che propugnano, di fatto, il superamento della democrazia rappresentativa, possano esprimere al contempo una valutazione favorevole sul documento all'esame che ribadisce, a suo avviso, la centralità della democrazia rappresentativa. Invita quindi le forze di maggioranza ad assumere una posizione coerente esprimendo una valutazione non favorevole al testo all'esame che contraddice l'impianto della loro proposta di modifica costituzionale. Ribadisce che il gruppo del Partito democratico è favorevole a favorire forme di partecipazione dei cittadini, ma non a sottoscrivere forme di iniziativa che condizionino il Parlamento e la sua libertà e

cioè mettere in discussione la democrazia rappresentativa. Per tali motivi ribadisce quindi che la proposta di documento conclusivo formulata dal relatore costituisce una contraddizione con quanto affermato dalle forze di maggioranza attraverso la proposta di modifica costituzionale.

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che il relatore abbia tentato di far quadrare il cerchio facendo passare l'istituto dell'iniziativa di cittadini come un'applicazione o comunque un portato coerente con la proposta di modifica dell'articolo 71 della Costituzione attualmente all'esame della Camera. Ricorda brevemente qual è il quadro normativo che regola i poteri legislativi degli organi dell'Unione europea, sottolineando che il potere di iniziativa spetta alla Commissione europea. Ritiene che sia opportuno procedere a maggiori approfondimenti per verificare che quanto proposto dal relatore sia compatibile con la normativa europea e in tal senso si riserva di dichiarare il voto del suo gruppo all'esito dei richiesti approfondimenti.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) apprezza il tentativo dialettico del relatore di rendere coerente l'iniziativa dei cittadini con le proposte di modifica dell'articolo 71 della Costituzione presentate dalla maggioranza. È sua opinione che invece non sia così perché tra di esse vi è profondo contrasto. Conclude associandosi alla richiesta del deputato Pettarin di procedere ad approfondire le problematiche da questi sollevate anche in materia di sussidiarietà.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) ringrazia il relatore per il lavoro svolto che valuta positivamente. Per quanto riguarda più strettamente la tematica dell'iniziativa di cittadini, sottolinea che il suo gruppo è favorevole a ogni forma di coinvolgimento dei cittadini da parte dell'Unione europea, nonché a renderli partecipi alle fasi legislative e decisionali. Più in generale ritiene ancora troppo sbilanciata la suddivisione dei poteri tra gli organi dell'Unione europea, con la Commissione europea che ha

ancora troppi poteri rispetto a al Parlamento europeo e agli Stati nazionali. Ritene inoltre che sia necessario che la rappresentatività democratica indiretta nell'Unione europea assuma forme che la sostanzino come vera democrazia e conclude ribadendo il suo orientamento favorevole a forme di democrazia diretta.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, prende atto di quanto emerso dal dibattito ma rimane perplesso per la notevole divergenza tra le diverse opinioni esposte. Rileva che i deputati De Luca e Occhionero sottolineano la distanza filosofica tra iniziativa dei cittadini all'esame e le proposte di modifica dell'articolo 71 della Costituzione avanzate dalla maggioranza, mentre il deputato Pettarin teme che si cerchi di trasfondere nell'Unione europea ciò che si sta cercando di fare in Italia. Ricorda, tuttavia, che è opinione comune che l'organo rappresentativo dell'Unione europea, il Parlamento europeo, si vede attribuiti poteri limitati e che è sentire comune l'esigenza di aumentare il peso democratico dei cittadini europei. Ritene che la sua proposta di documento conclusivo vada in quest'ultima direzione e peraltro, replicando al deputato De Luca, evidenzia che l'osservazione di cui alla lettera f) della sua proposta di documento, rafforza l'iniziativa dei cittadini, spostando il baricentro del processo legislativo anche se solo in parte. Rileva inoltre che quanto contenuto nella proposta di documento conclusivo coincide la posizione assunta dal Parlamento europeo. Per quanto riguarda i rilievi del deputato Pettarin osserva di non intravedere possibili violazioni al principio di sussidiarietà. Ritenendo la sua proposta di documento conclusivo equilibrata, ne raccomanda quindi l'approvazione.

Guido Germano PETTARIN (FI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo, segnalando che quanto osservato in precedenza non è legato al concetto di forzature nell'applicazione del principio di sussidiarietà quanto alle competenze della Commissione. Per quanto riguarda le po-

sizioni assunte dal Parlamento europeo, concorda con il fatto che ormai sono maturi i tempi per attuare quanto da molti auspicato.

Piero DE LUCA (PD) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo. Conferma, peraltro, che anche quanto proposto in materia di vincolo della Commissione europea a presentare proposte legislative entro 12 mesi dall'emanazione di parere positivo sulle iniziative di cittadini si inserisce nel quadro da lui descritto in precedenza e che quindi contrasti con il contenuto della proposta di riforma relativa all'articolo 71 della Costituzione. Resta quindi dell'avviso che, per coerenza, la maggioranza dovrebbe esprimere voto contrario sulla proposta di documento conclusivo del relatore.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

La Commissione approva il documento finale proposto dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Rosalba De Giorgi,

impossibilitata ad essere presente alla seduta, svolge la relazione e ricorda che la Commissione è chiamata a formulare il proprio parere sulla proposta di legge n. 491, recante « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie », presentata dal deputato Baroni e che ad essere illustrato in questa sede è il testo modificato dalla Commissione referente. Preliminarmente, ritiene opportuno tracciare le linee guida che hanno portato alla redazione del provvedimento che, in base a quanto si evince dall'articolo 1, ha come finalità quella di rendere quanto più trasparenti i rapporti che intercorrono nel campo della sanità e della farmaceutica fra chi opera a livello industriale e a livello prestazionale, come medici, e dirigenti di strutture ospedaliere, anche in attuazione degli articoli 32 e 97 della Costituzione. Osserva, infatti, che la proposta parte dal presupposto che i servizi ed i prodotti forniti nell'ambito della salute devono essere tenuti al riparo dagli interessi economici ed imprenditoriali garantendo, nel contempo, la certezza che qualsivoglia scelta di metodi diagnostici e terapeutici sia il frutto di decisioni autonome ed imparziali, ciò senza negare la legittimità a trarne profitto di quanti producono e gestiscono macchinari di diagnosi e di analisi, di quanti forniscono servizi in genere, di quanti assicurano prestazioni sanitarie, di quanti realizzano e commercializzano farmaci. Sottolinea, tuttavia, che è esigenza avvertita nelle società evolute che tale aspirazione non influenzi indebitamente le scelte del medico e degli altri operatori della sanità. Rileva infatti che, come anche è spiegato nella relazione illustrativa della proposta di legge del deputato Baroni, purtroppo, spesso gli operatori nei servizi sanitari sono destinatari di contributi economici e utilità di vario genere, come per esempio contratti di consulenza, interventi in convegni e *benefit* vari. Segnala quanto – per esempio – emerge dal rapporto di *Corruption in the Pharmaceutical sector – Diagnosing the challenges, di Transparency*

International del giugno 2016, circa la diffusione di questi rapporti ed accordi di rilevanza economica tra le imprese e coloro che sono preposti ad assumere le decisioni in campo medico comporta il rischio della corruzione, della truffa e, in definitiva, di una cattiva prestazione per la salute. Rammenta che la prima Nazione ad aver adottato dei rimedi dopo esser stata investita da uno scandalo è stata la Francia che, con l'approvazione di una legge sulla trasparenza, ha messo a disposizione del pubblico un sito *internet* che permette ai cittadini di consultare i dati pubblicati e di accedere al complesso delle informazioni dichiarate dalle imprese sui legami d'interesse che esse intrattengono con coloro che operano nel settore della salute e che tale esempio è stato seguito anche da altri Paesi, quali Danimarca, Regno Unito, Australia, Stati Uniti, che hanno puntato sulla trasparenza e sulla pubblicità di questi rapporti economici, trasparenza e pubblicità basate essenzialmente sulle piattaforme offerte dalla nuova tecnologia. Tanto che nel mondo anglosassone si parla di adottare la tecnologia *throughout the pharmaceutical value chain* (lungo la filiera del valore del settore farmaceutico). Osserva che anche la proposta di legge n. 491 aderisce a questa impostazione e prescrive – all'articolo 3 – che siano soggette a pubblicità le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore di soggetti che operano nel settore della salute o di una organizzazione sanitaria. Essa stabilisce che se l'erogazione in denaro è fatta ad un soggetto singolo, deve essere resa pubblica se supera i 50 euro di valore unitario o un valore annuo complessivo di 500 euro; se essa è fatta ad un'organizzazione sanitaria è soggetta a pubblicità se abbia un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore annuo complessivo di 2.500 euro. A tal proposito, ricorda che queste soglie, rispetto alla formulazione originaria della proposta di legge (10 euro e 100 euro per gli operatori della salute; 500 euro e 1.000 euro per le organizzazioni sanitarie), sono state modificate su

emendamento del gruppo Lega, concordato con il gruppo M5S.

Sottolinea che, a prescindere dal valore, sono soggetti all'obbligo di trasparenza i vantaggi diretti ed indiretti consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, consulenze, docenze o ricerche. Evidenzia che la pubblicità è effettuata dall'impresa produttrice mediante comunicazione dei dati relativi all'erogazione o all'accordo e inserimento dei relativi dati in un registro pubblico telematico istituito presso il Ministero della salute. Ritiene che di particolare rilievo appare anche l'articolo 4 del testo trasmesso, che inerisce a profili ancor più delicati, vale a dire: la partecipazione diretta – tramite acquisto di azioni o quote od obbligazioni – al patrimonio, anche di rischio, delle imprese costituite in forma societaria che producono farmaci, macchinari o strumenti sanitari o forniscono servizi; la concessione alle medesime imprese di licenze per lo sfruttamento di invenzioni o brevetti. Sottolinea che in questi casi, come è evidente, il legame suscettibile di generare conflitti d'interesse tra impresa e medicina è ancora più stretto e le esigenze di trasparenza sono più accentuate e, in tal senso, anche in questo caso è prevista la trasmissione dei dati al registro pubblico telematico tenuto dal Ministero della salute. È dell'avviso che opportunamente la proposta di legge, all'articolo 5, comma 5, prevede che i dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dalla normativa sul riutilizzo dei dati pubblici, di cui alla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Segnala che il successivo comma 6, con riferimento alla tutela dei dati personali, dispone comunque espressamente che sono fatti salvi i diritti degli interessati in materia di informazione e accesso ai dati personali, rettifica e cancellazione, nonché di diritto di opposizione, di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19

e 21, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché le forme di tutela, di natura giurisdizionale e amministrativa, ivi previste. Evidenzia che l'articolo 6 non solo affida al Ministero della salute la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del provvedimento, ma prevede sanzioni amministrative pecuniarie per le comunicazioni omesse, incomplete o non veritiere: l'entità delle ammende varia in base al tipo di omissione commessa (ad esempio, se riguarda la titolarità di azioni, obbligazioni, diritti di proprietà industriale o intellettuale la sanzione va da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 euro). Segnala che l'articolo prevede la pubblicità delle sanzioni elevate e che stabilisce la riduzione della metà delle sanzioni qualora la violazione sia posta in essere da imprese produttrici con fatturato annuo inferiore a un milione di euro, a patto che le imprese interessate non siano collegate, controllate o vincolate da rapporti di fornitura o subfornitura con altre imprese produttrici. Per quanto riguarda i profili di più stretta competenza della Commissione, ritiene che il testo trasmesso appare del tutto conforme al diritto primario dell'Unione europea, poiché già la Carta di Nizza, nel combinato disposto degli articoli 35 e 38, inerenti al diritto all'accesso alla prevenzione sanitaria e alle cure mediche e alla protezione dei consumatori, comprende i valori della trasparenza e dell'indipendenza nell'esercizio della professione medica. Segnala che sul piano del diritto derivato, non risultano ancora atti dell'Unione europea relativi a tale specifico settore e ricorda che – come afferma la relazione illustrativa alla proposta di legge – che al momento risulta solo che la *European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations* (EFPIA) ha adottato nel 2013 un proprio codice di trasparenza (*Disclosure code*), quale atto di autodisciplina cui hanno aderito le associazioni di categoria di 33 Paesi europei.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 10.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 febbraio 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, avverte che è stata presentata la proposta emendativa 2.01 del Governo volta a riaprire il termine, già scaduto, previsto dalla legge europea del 2017 per l'adozione dei contratti tipo per i lettori di lingue straniere al fine di risolvere il caso EU Pilot 2079/11/EMPL. Segnala che la proposta emendativa è posta in distribuzione e sarà pubblica in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*). Avverte che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo è fissato per le ore 16 della giornata odierna. Avverte altresì che si riserva di trasmettere alla VII Commissione l'emendamento del Governo e gli eventuali subemendamenti per il parere di competenza.

Guido Germano PETTARIN (FI) comunica che ha avuto notizia che l'Unione europea ha aperto una procedura di infrazione per le agevolazioni fiscali riguardanti i carburanti nella regione Friuli-Venezia Giulia. Ricordato sul punto che esse dovrebbero essere considerate non aiuti di Stato ma piuttosto misure contrastanti svantaggi fiscali in zona transfrontaliera – sottolineando che nella confinante Slovenia il carico fiscale relativo è inferiore del 50 per cento – preannuncia le opportune iniziative politiche del suo gruppo in sede di esame in Assemblea del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.**AUDIZIONI INFORMALI**

Mercoledì 13 febbraio 2019.

Audizione di rappresentanti del Comitato europeo delle Regioni, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea in materia di proporzionalità e sussidiarietà (COM(2018)703, COM(2018)490 e COM(2018)491).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2018)157 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini COM(2018)157 final;

premessi che:

l'ICE, istituto introdotto dal Trattato di Lisbona, è un importante strumento di democrazia partecipativa all'interno dell'Unione europea, grazie alla quale un milione di cittadini europei residenti in almeno un quarto degli Stati membri possono invitare la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico ai fini dell'applicazione dei trattati UE;

la relazione della Commissione è relativa all'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (ICE) per il periodo 2015-2018;

la Commissione europea ha presentato il 13 settembre 2017 una proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 relativo all'ICE;

considerato che:

sulla proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 relativo all'ICE, Parlamento europeo, Consiglio e Commissione hanno, da ultimo, raggiunto un accordo volto a consentire la prossima approvazione della proposta di revisione e la

sua entrata in vigore al partire dal 1° gennaio 2020, nel contesto della prossima legislatura europea;

il ricorso all'ICE da parte dei cittadini europei non ha avuto fino ad ora l'impatto che era stato auspicato al momento della sua introduzione nell'ordinamento europeo, anche a causa di difficoltà applicative riportate nella relazione e a cui la proposta di regolamento intende ovviare;

gran parte degli organizzatori di ICE ha incontrato difficoltà, sia pratiche sia giuridiche, nella costituzione di un'iniziativa e in più occasioni gli stessi organizzatori di ICE respinte hanno poi presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'Ue e al Mediatore europeo contro la decisione della Commissione europea di non registrare le loro iniziative;

a partire dal 2012, data di entrata in vigore del Regolamento ICE, le iniziative presentate dai cittadini hanno raccolto complessivamente 9 milioni di dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione europea ma su 54 iniziative dei cittadini registrate, solo 4 sono riuscite a raccogliere il numero necessario di firme verificate;

la proposta di potenziare la piattaforma *online*, gestita dalla Commissione europea, per la raccolta delle sottoscrizioni, nonché per la creazione di una piattaforma *online* collaborativa per sostenere lo scambio di buone pratiche sull'ICE, in particolare tramite un forum di discussione, appare positiva al fine di sostenere il ricorso a tale strumento di partecipazione;

da accogliere positivamente è anche il rafforzamento messo in atto da parte della Commissione europea dei sistemi di consulenza e sostegno a favore degli organizzatori, così come delle attività di comunicazione, al fine di migliorare la facilità di utilizzo del software di raccolta on line dei dati;

rilevato che occorre promuovere e sostenere anche a livello europeo una maggiore e più attiva partecipazione dei cittadini europei ai processi decisionali dell'UE;

rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) l'istituto dell'iniziativa dei cittadini dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere una maggiore e più attiva partecipazione dei cittadini europei al processo decisionale dell'UE, aumentandone il livello democratico;

b) si incoraggiano le istituzioni europee a portare avanti il processo di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini, affinché siano recepite le raccomandazioni del Parlamento europeo e i suggerimenti provenienti dagli altri organismi e portatori di interesse della società civile dell'UE, allo scopo, in particolare, di rendere quanto più possibile agevole il ricorso a tale strumento da parte dei cittadini e degli organizzatori e quindi ad incrementarne l'accesso, l'utilizzo e la diffusione;

c) è opportuno che la nuova Commissione europea, che si insiederà successivamente allo svolgimento delle prossime elezioni europee, si impegni da un lato, a promuovere ulteriormente, anche attraverso il ricorso di forme mirate di comunicazione e sensibilizzazione al pubblico, l'accessibilità, l'utilizzo e la diffusione

delle iniziative dei cittadini e dall'altro, a garantire un loro seguito adeguato, al fine di rendere l'ICE uno strumento più efficace di partecipazione democratica;

d) con riferimento al sistema di raccolta elettronica delle firme, si incoraggia la Commissione a migliorarne ulteriormente il funzionamento e a garantirne l'ampliamento, favorendo la costituzione di un sistema centralizzato *online* di raccolta e condivisione, con gli organizzatori delle iniziative ICE, degli indirizzi e-mail dei cittadini che esprimano la dichiarazione di sostegno, attraverso una clausola di consenso informato, da attivare e gestire a cura della Commissione a carico del bilancio europeo, senza costi per gli organizzatori e per i cittadini;

e) con riferimento al sistema di raccolta dati, ad introdurre, a livello unionale, un sistema di raccolta più uniforme, al fine di semplificare la raccolta e la catalogazione delle dichiarazioni di sostegno, nonché di agevolare i cittadini dell'UE desiderosi di sottoscrivere una ICE, indipendentemente dal proprio paese di residenza;

f) a valutare l'opportunità, nell'ambito nella proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, di vincolare la Commissione europea a presentare una proposta legislativa entro 12 mesi dall'emissione di un parere positivo, per ogni ICE andata a buon fine, così come avviene per le iniziative parlamentari, e a fornire – in caso di proposte di iniziative dei cittadini respinte – motivazioni comprensibili e dettagliate, alla base del loro rifiuto, al fine di consentire agli organizzatori di modificare adeguatamente e presentare nuovamente le proprie proposte;

g) a consentire agli organizzatori delle ICE di scegliere la data di inizio della raccolta firme, entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di registrazione dell'iniziativa proposta dai cittadini;

h) a valutare l'opportunità, nell'ambito nella proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011, di prevedere, da parte del Parlamento europeo, la redazione di un rapporto sull'oggetto trattato dall'ICE, e il successivo dibattito e votazione del report nell'ambito di una sessione plenaria dello stesso Parlamento;

i) a prevedere la possibilità di organizzare delle audizioni pubbliche presso il Parlamento europeo, al raggiungimento delle 200 mila sottoscrizioni di una ICE;

j) ad estendere dagli attuali 12 ai 18 mesi il termine di sottoscrizione di una ICE.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato).

**ULTERIORE ARTICOLO AGGIUNTIVO
PRESENTATO DAL GOVERNO**

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di lettori di lingua straniera – Caso EU-Pilot 2079/11/EMPL)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2019 ».